

**Allegato 1 parte integrante al Regolamento Edilizio Comunale**

**REGOLAMENTO STRUTTURE TEMPORANEE E DEHORS**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 30/09/2013;  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 03/06/2015;  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08/04/2019;  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/03/2021;

## Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato delle strutture temporanee, degli arredi e tende a servizio di attività esistenti commerciali (ad esclusione del commerciale all'ingrosso), di somministrazione alimenti-bevande, turistico ricettivo e artigianale, come individuate dal vigente *strumento urbanistico*, nel rispetto di quanto disciplinato in esso e dal vigente regolamento edilizio.
2. Ai fini del presente regolamento s'intende per "*struttura temporanea*" il manufatto, a servizio delle attività esistenti di cui comma 1, formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posto in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda, lo spazio all'aperto. Rientrano in tale definizione anche gli interventi che prevedono la realizzazione di strutture temporanee mediante il tamponamento (totale o parziale), sempre con le caratteristiche previste dal presente regolamento, di logge, porticati e spazi esistenti. Il "*dehors*", come definito al successivo comma, costituisce una particolare fattispecie di struttura temporanea.
- 2.bis. Ai fini del presente regolamento si intende per "*dehors*" l'insieme degli elementi mobili e arredi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico e/o su suolo privato adiacente e visibile da spazi pubblici e/o viabilità pubblica, che costituisce, delimita ed arreda, lo spazio all'aperto per attività esistenti commerciali (ad esclusione del commerciale all'ingrosso), di somministrazione alimenti-bevande, turistico ricettivo. Il "*dehors*" può essere aperto, semichiuso o chiuso nelle tipologie di cui all'*ALLEGATO-"Ambito 1-Collina"* e *ALLEGATO-"Ambito 2-Costa"* e con le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2.ter. Le strutture temporanee diverse dal "*dehors*", come sopra definito, possono essere installate, sempre a servizio delle attività di cui al comma 1, anche per funzioni accessorie, quali: deposito, magazzino, servizi igienici... . In ogni caso tali strutture non possono essere finalizzate a creare i servizi minimi previsti per legge di cui l'attività ne risulti sprovvista. Tali strutture non sono comunque consentite su aree pubbliche comunali o private ad uso pubblico.
3. Le strutture temporanee e i "*dehors*" possono essere:
  - A. *stagionali, cioè installate per un periodo complessivo non superiore ai 180 giorni nell'arco dell'anno solare;*
  - B. *legate al periodo dell'attività, cioè installate per un periodo complessivo superiore a 181 giorni in cui la lunga durata può assumere un carattere permanente legato alla durata dell'attività di cui sono a servizio.*
- 3-bis. *Le tipologie e le strutture di dehors di cui alle schede "Ambito 1-Collina" e "Ambito 2-Costa" non si applicano nelle aree definite dallo strumento urbanistico comunale come ambiti demaniali e zone omogenee E (zone agricole), nelle quali potranno essere utilizzate tipologie e colori coerenti con il contesto architettonico e paesaggistico.*

## Art. 2 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E I DEHORS.

1. Il titolare dell'attività che intenda collocare su suolo pubblico una struttura temporanea, deve ottenere dall'Ente proprietario la relativa preventiva concessione di occupazione dello stesso.
2. In presenza di vincoli di tutela previsti da normativa regionali o statali il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.
3. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture di cui al presente regolamento, dovranno essere smontabili, facilmente rimovibili, prive di fondazioni e non dovranno prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature. Sono consentite opere di sistemazione della superficie di appoggio della struttura e la realizzazione della relativa pavimentazione sempre nel rispetto di quanto sopra detto.
4. *L'occupazione massima dello spazio dei dehors che vengono collocate in area pubblica deve coincidere con la proiezione del tratto di facciata interessata dall'esercizio. Per impedimenti o ostacoli permanenti, detta occupazione può essere ampliata o traslata parallelamente alla facciata senza comunque occludere aperture o servizi della facciata non afferente all'esercizio del richiedente, previo atto di assenso rilasciato dai soggetti adiacenti interessati (proprietari e gestori).*
5. *La dimensione, intesa quale area di suolo pubblico occupata, ed il posizionamento planimetrico delle strutture temporanee e dei dehors devono essere valutati, rispetto all'ambiente e al contesto urbano in cui si collocano, con specifico riguardo alla tutela di zone di particolare pregio, sia sotto il profilo della salvaguardia dei con visuali e delle direttrici visive, che sotto il profilo del rispetto della funzione di luoghi di aggregazione sociale.*
6. *Ai criteri di cui al successivo art.3 e seguenti si aggiungono per i dehors le indicazioni contenute nell'*ALLEGATO-"Ambito 1-Collina"* e *ALLEGATO-"Ambito 2-Costa"* relative allo specifico ambito geografico in cui ricade la struttura.*

### **Art.3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E DEI DEHORS.**

1. Le strutture temporanee e i dehors devono essere posizionate in adiacenza al locale di cui costituiscono pertinenza o, per motivate esigenze e nel rispetto del Codice della Strada, nelle immediate vicinanze. Per tali manufatti e dovranno essere osservate le distanze minime previste dal Codice Civile.
2. le strutture temporanee e i dehors devono essere posizionate nel rispetto del vigente Codice della Strada. L'ubicazione di tali strutture su spazio pubblico - che sia marciapiede, piazza, area pedonale, porticato, area sosta auto, strada - non deve arrecare alcun ostacolo e disagio alla circolazione sia dei pedoni che dei mezzi di trasporto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di occupazione di sede stradale e in materia di abbattimento barriere architettoniche. In ogni caso devono seguire i seguenti criteri:
  - A. Non devono impedire la visibilità al traffico veicolare e ai pedoni e dovranno sempre risultare esterne alla linea di delimitazione della carreggiata. In prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere, pertanto, inferiore a mt. 5,00 metri (misurata dal filo del marciapiede). In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e della segnaletica verticale. Non è possibile rilasciare concessioni in corrispondenza delle fermate del bus, a meno che non sia lasciato uno spazio arretrato di almeno 3 metri per il transito e lo stazionamento in sicurezza dei pedoni. Non è consentita l'installazione di strutture temporanee e di dehors, o parti di essi, su un'area soggetta a divieto di sosta e sulla carreggiata.
  - C. L'installazione non può in nessun caso interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. La posizione delle strutture temporanee e dei dehors non devono interferire e con le rampe per accesso ai disabili, né possono determinare situazioni di ostacolo all'accessibilità dei marciapiedi stessi. Per assicurare una migliore accessibilità, le strutture temporanee e i dehors devono essere posti ad almeno mt. 2,00 dagli attraversamenti pedonali. In prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.
  - D. Dovrà essere garantito, fatto salvo il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, un passaggio dei pedoni per una larghezza minima di ml.1,5 salvo indicazioni specifiche di ambito contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa". Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili.
  - E. Nel caso in cui non sia possibile individuare un'area di prossimità adeguata al posizionamento delle strutture temporanee e/o dei dehors, tali strutture possono essere poste al di là della carreggiata (oltre strada). In questo caso devono essere: predisposti attraversamenti pedonali per rendere l'attraversamento sicuro e per garantire un adeguato livello della sicurezza stradale; La struttura temporanea e/o il dehors posizionato sul fronte opposto della carreggiata rispetto all'attività esistente non deve avere un accesso diretto nei lati adiacenti la carreggiata. Per tale soluzione è preferibile che sul fronte opposto a quello dell'esercizio ci sia uno spazio pedonale, uno slargo, o una piazza.
  - F. nel caso in cui il posizionamento delle strutture temporanee e i dehors legate all'attività interessi aree destinate alla sosta dei veicoli le stesse dovranno occupare una superficie massima non superiore a due stalli, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle schede e dal vigente strumento urbanistico comunale.
3. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).

### **Art. 4 – PUBBLICITÀ E INSEGNE SU ELEMENTI COMPONENTI LE STRUTTURE TEMPORANEE E I DEHORS, SERIGRAFIE E TENDAGGI.**

1. Sulle "strutture temporanee" e sui "dehors" non sono ammessi mezzi pubblicitari. Sono ammessi solo insegne di esercizio, ad esclusione di quelle del tipo a "bandiera", del locale con una dimensione massima di mq. 1,00 e per non più di due lati. Sono permesse delle serigrafie su vetro ma non la satinatura del vetro stesso. Per privacy e arredo è comunque possibile prevedere delle tende interne a tinta unita anch'esse senza scritte pubblicitarie.
2. le tende a servizio di attività economiche di cui all'art.1 del presente regolamento dovranno essere realizzate coerentemente con la struttura temporanea e/o dehors installato o da installare, secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa".

#### **Art. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO**

1. Nel posizionamento delle *strutture temporanee* e dei *dehors* su suolo pubblico o privato ad uso pubblico devono essere evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti.
2. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico dei titolari nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione di suolo pubblico e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture di proprietà pubblica.

#### **Art. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO**

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico dalle *strutture temporanee* e dai *dehors*, deve essere risarcito dai titolari.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti settori competenti in materia di opere pubbliche.

#### **Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E DEI DEHORS**

1. Tutte le componenti delle *strutture temporanee* e dei *dehors* devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionanti.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio rispetto all'uso consentito.
3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge

#### **Art. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l'installazione delle "strutture temporanee" e dei "dehors" ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui. Può costituire, altresì, titolo per l'installazione delle strutture di cui trattasi la concessione patrimoniale di un bene demaniale o appartenente al patrimonio disponibile.
2. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per la struttura temporanea non sia rinnovata o venga revocata o nel caso in cui l'installazione della stessa venga effettuata in maniera difforme dal presente regolamento, saranno applicate le misure sanzionatorie previste per legge.

#### **Art. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE PER STRUTTURE TEMPORANEE E DEHORS AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ESISTENTI COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI-BEVANDE, TURISTICO RICETTIVO**

1. La superficie occupata con le strutture temporanee e dai dehors di tipo chiuso (T3a-T3b-T3c) di cui agli allegati "Ambito 1-Collina" e "Ambito-2 Costa", non deve, in ogni caso, essere superiore al 40% di quella scoperta (con esclusione del suolo pubblico dato in concessione) e coperta dell'immobile di cui sono a servizio.
2. La struttura temporanea e i dehors potranno essere appoggiati su una pedana rialzata da terra realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. Tutte le pedane (sia libere che parti delle strutture chiuse) dovranno essere realizzate sollevate rispetto alla quota esistente in modo da consentire il deflusso delle acque meteoriche, e dovranno essere conformi alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche e i dehors alle indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa".
3. La struttura temporanea e i dehors devono essere realizzati:
  - con struttura in legno o metallo secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
  - con copertura piana da realizzarsi secondo le indicazioni di cui ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa" o dello stesso materiale della struttura in elevazione. Possono essere utilizzati, per le coperture delle strutture temporanee e dei dehors chiusi colori e materiali diversi da quelli indicati nell'allegato sopra richiamato, qualora venga realizzata una cornice dello stesso colore e materiale della struttura stessa che superi di 30 cm la superficie della copertura. Nel caso di occupazione di suolo pubblico, la copertura non deve aggettare su area esterna a quella concessa.

3-bis. Per le strutture temporanee diverse dai dehors (servizi igienici, piccoli ripostigli, magazzini, ecc.) dovranno essere osservate, per quanto riguarda i materiali e i colori, le soluzioni disciplinate nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa", con la possibilità di realizzare tamponature cieche secondo tali indicazioni.

4. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento sia in aderenza a pareti finestrate, al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse, non sarà possibile installare gli elementi di cui al precedente comma 4.

5. L'altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso ml.3,00 (ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa").

6. Eventuali impianti di climatizzazione, per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sottotraccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio.

7. La struttura temporanea e i dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento.

8. Nelle aree soggette alle disposizioni del Codice dei beni Culturali sono ammesse deroghe alle caratteristiche tecniche indicate nel presente regolamento solo se derivanti da prescrizione della Soprintendenza.

9. Il presente articolo non si applica alle strutture temporanee a servizio delle attività artigianali.

#### **Art. 9 bis - CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI DISTINTE DA QUELLE DELL'ART.9**

1. La superficie occupata con le "strutture temporanee" diverse da quelle di cui all'art. 9 a servizio delle attività artigianale non deve, in ogni caso, essere superiore al 20% di quella coperta dell'immobile cui sono a servizio o scoperta del lotto di riferimento.

2. Le suddette strutture, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee legate all'esercizio dell'attività, devono essere formate da elementi facilmente rimovibili e smontabili, non stabilmente infissi al suolo escludendo sistemi continui di fondazione, fatto salvo il loro ancoraggio in conformità a quanto richiesto dalla normativa sismica. In ragione della loro natura, non comportano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano .

3. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo assemblati in modo da costituire un manufatto rimovibile previo smontaggio e non per demolizione; la struttura può essere tamponata con materiali leggeri; è tassativamente esclusa la muratura (salvo che per le murature esterne dell'edificio o delle recinzioni già esistenti); la copertura dovrà essere realizzata con materiali leggeri, legno o ferro, di facile smontaggio; il tutto adeguato all'immobile esistente

4. Le strutture temporanee dovranno essere installate preferibilmente sul retro degli immobili con un'altezza non superiore a quella del manufatto principale, si potranno chiedere delle deroghe solo se opportunamente motivate.

5. Eventuali impianti di climatizzazione, per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sottotraccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

#### **Art. 10 - PERIODO DI PERMANENZA**

1. Le strutture temporanee e i dehors stagionali, di cui all'art.1 comma 3 lett.a, possono essere installate per un periodo non superiore a 180 giorni continuativi nell'arco temporale di un anno solare. Nell'atto abilitativo o comunicazione dovrà essere indicato il periodo di permanenza della struttura stessa comprensivo del tempo occorrente alla installazione, alla rimozione e alla rimessa in pristino delle aree.

2. Le strutture temporanee e i dehors legate al periodo dell'attività, di cui all'art.1 comma 3 lett.b), possono essere installate per un periodo più lungo di quello previsto dal precedente comma e mantenute fino alla cessazione dell'attività. Sono ammessi eventuali subentri di altri esercenti. Il titolare dovrà comunicare entro 30 giorni la cessazione dell'attività e la relativa rimozione della struttura.

3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi.

#### **Art. 11 - PROCEDIMENTO**

1. Le strutture temporanee e i dehors di cui all'art.1 comma 3 lett. a) del presente Regolamento sono subordinate a comunicazione di inizio lavori (CIL) mentre quelle ai sensi dell'art.1 comma 3 lett. b) sono subordinate a permesso di costruire.

2. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee e dehors stagionali soggette alle disposizioni del presente regolamento deve presentare a corredo della comunicazione di inizio lavori (CIL) la documentazione sotto elencata:

- a) planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000;
- b) rappresentazione grafica del manufatto inoltre per dehors indicazione della tipologia e abbinamento di colori secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
- c) documentazione fotografica dei luoghi con foto dell'intorno con particolare riferimento ad eventuali altre strutture a cui attenersi per gli abbinamenti di colore;
- d) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;
- e) relazione tecnica descrittiva dell'intervento comprensiva delle modalità di rimozione della struttura e rimessa in pristino;
- f) documentazione di proprietà o atto di concessione di suolo pubblico;
- g) ogni altro nulla osta, autorizzazione o altro atto comunque denominato relativo alla presenza di vincoli urbanistici.

3. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee e i dehors legate al periodo di attività soggette alle disposizioni del presente regolamento deve presentare a corredo del permesso di costruire, la documentazione sottoelencata:

- a) elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata e planimetria generale del contesto urbano circostante;
- b) relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
- c) foto inserimenti del "strutture temporanee e dei dehors" nell'area oggetto di intervento e documentazione fotografica dei luoghi con foto dell'intorno con particolare riferimento ad eventuali altre strutture a cui attenersi per gli abbinamenti di colore;
- d) relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso inoltre per i dehors, indicazione della tipologia e abbinamento di colori secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
- e) documentazione di proprietà o istanza di concessione di suolo pubblico;
- f) atto unilaterale d'obbligo con il quale il proprietario si impegna alla rimozione della struttura al termine del periodo dell'attività (solo nel caso in cui tale struttura sia posizionata su proprietà privata);
- g) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera e sul loro costo;
- h) ogni altro nulla osta, autorizzazione o altro atto comunque denominato relativo alla presenza di vincoli urbanistici.

4. Per l'installazione di strutture temporanee, dehors ed arredi su area pubblica, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, a corredo della richiesta di concessione di suolo pubblico deve essere presentata la documentazione sottoelencata:

- a) planimetria della zona da occupare;
- b) indicazione della tipologia e abbinamento di colori secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
- c) documentazione fotografica dei luoghi con foto del contesto con particolare riferimento ad eventuali altre strutture a cui attenersi per gli abbinamenti di colore;
- d) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi.

5. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio della Legge Regionale 65/2014 e successive modificazioni.

6. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee e dehors dovrà, altresì, farsi carico dell'accatastamento del bene, ove previsto dalla normativa. Eventuali sanzioni contestate al Comune, in qualità di proprietario del suolo, in relazione al mancato adempimento di tale obbligo, saranno poste a carico del concessionario.

## **Art. 12 - SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla LRT.65/2014 e s.m.i. e quelle previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista (€500) dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. ii..
- b) la revoca della concessione di suolo pubblico e la contestuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento, che costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. I titolari di attività economiche e/o turistico-ricettiva con strutture temporanee e *dehors* stagionali in corso di validità, sia su suolo pubblico che privato, possono richiedere il permesso di costruire per la trasformazione della struttura esistente in struttura temporanea e/o *dehors* legata all'attività se le caratteristiche di tale manufatto sono conformi a quanto disciplinato dal presente regolamento e dall'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa".

3. Tutti le strutture temporanee, i *dehors*, le tende e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro i seguenti termini :

-31/12/2023 per le occupazioni suolo con arredi e per i *dehors* aperti;

- 31/12/2024 mesi per tutti gli altri *dehors* e per le strutture temporanee;

*I suddetti termini di adeguamento si applicano anche alle strutture temporanee, ai dehors, alle tende ed alle occupazioni suolo con arredi su area pubblica date in concessione nei 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento.(8/04/2019)*

*Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.*

---